



## *Provincia di Avellino*

### **Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità**

**Determinazione N. 505 del 10/03/2025**

**OGGETTO: INCARICO CTP PER SINISTRO STRADALE RELATIVO ALLA LITE EREDI B.G. VS PROVINCIA DI AVELLINO, TRIBUNALE DI AVELLINO R.G. N. 136/2025**

#### **IL DIRIGENTE**

**Visto** il Regolamento Provinciale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 87 c.p.c. – che recita: *“La parte può farsi assistere ... da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice”* – e l'art. 201 c.p.c. – che novella: *“Il giudice istruttore ... assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare ... un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”*;

**Visto** che occorre provvedere all'acquisizione, tramite affidamento diretto, di prestazioni di consulenza tecnica di parte in materia di infortunistica del traffico e della circolazione e rispettivi danni patrimoniali per il sinistro stradale relativo alla lite eredi B.G. vs Provincia di Avellino, Tribunale di Avellino R.G. n. 136/2025, al fine di controdedurre alla CTU in sede di difesa giudiziale;

**Considerata** la speciale complessità tecnica e scientifica della prestazione da svolgere e la particolare rilevanza della consulenza di parte in sede giudiziale che richiedono l'apporto di competenze professionali specialistiche non reperibili nell'organico dell'Ente (esperto forense in materia di infortunistica del traffico e della circolazione con particolare riferimento all'attività di ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali);

**Visto** che le prestazioni di CTP richiedono spesso presenza in persona e tempi serrati per la costituzione e la partecipazione alle operazioni peritali e perciò sono alquanto dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, si ritiene quindi opportuno interpellare professionisti con domicilio nell'ambito territoriale di riferimento ovvero in ambito provinciale (a prescindere perciò da distanze chilometriche);

**Visto** che dalla consultazione del Ruolo dei Periti Assicurativi della CONSAP, aggiornato al 27/1/2025 (ultima visura), risultano regolarmente iscritti n. 38 periti con sede operativa in provincia

di Avellino. Tuttavia, considerata la specificità dell'incarico peritale di che trattasi (ovvero incidente stradale mortale), si è ritenuto opportuno selezionare periti assicurativi con titolo professionale di ingegnere meccanico o ingegnere dei trasporti e della mobilità iscritto nella sezione A dell'Albo professionale settore "ingegneria civile e ambientale", ritenendo tali requisiti adeguati alla fattispecie di sinistro da periziare. Pertanto, visto che il predetto Ruolo include solo 4 ingegneri di cui un ingegnere junior (sezione B) e un ingegnere industriale, i candidati idonei si riducono a 2 ingegneri meccanici: ing. Vincenzo Damiano c.f. *omissis* e ing. Alessandro Lima c.f. *omissis*;

**Visto** che, allo scopo di contemperare l'azione amministrativa a principi di efficacia, efficienza ed economicità, si è ritenuto opportuno procedere alla consultazione dei predetti due periti assicurativi idoneamente qualificati, tra i quali selezionare il tecnico più accreditato in ragione delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite valutazione curricolare svolta dal Responsabile di EQ di riferimento e dal Responsabile dell'Ufficio Sinistri e, perciò, in conformità con i principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione;

**Visto** che a seguito dell'interpello dei candidati, effettuato tramite la piattaforma telematica SUA, il Responsabile EQ e il Responsabile UOS hanno valutato migliore, in termini professionali ed esperienziali, il curriculum vitae dell'ing. Alessandro Lima giusto verbale di selezione del 18/2/2025;

**Visto** il verbale di trattativa diretta del 6/3/2025 con il quale le parti negozianti hanno concordato di perfezionare la proposta economica della Provincia di cui all'interpello n. 5492/2025, nei termini ivi stabiliti ovvero migliorandone il parametro economico senza violare i minimi tariffari inderogabili ex legge n. 49/2023, salvaguardando così sia l'interesse della Committenza che la congruità dell'onorario professionale per la buona e regolare esecuzione delle prestazioni, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e proporzionalità che sovrintendono l'azione della pubblica amministrazione;

**Considerato** che le prestazioni di che trattasi sono compensate secondo la tariffa professionale del CTU di cui al d.m. 30/5/2002 in particolare con riferimento all'art. 17, a fronte dell'esito della predetta trattativa diretta e tenuto conto della specificità della consulenza tecnica da svolgere nonché dei minimi tariffari inderogabili ex legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, per il caso di specie si ritiene equo riconoscere un compenso di € 824,10 al netto del ribasso concordato del 4% di cui € 701,24 per onorario e € 122,86 per spese forfettarie, come da parcella rimodulata agli atti d'ufficio, oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge;

**Visto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3-bis del d.lgs. 9/4/2008 n. 81, per la fattispecie del contratto in oggetto l'obbligo di redazione del DVRI di cui ai commi 3 del citato articolo non si applica in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale: pertanto, non sono previsti oneri pertinenti all'attuazione delle norme di sicurezza;

**Visto** l'art. 2222 del cod.civ. che tratta del "contratto d'opera" a prestazioni corrispettive e prevede che «*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [che disciplina il contratto d'appalto]*»;

**Visto** l'art. 2230 del cod.civ. che tratta della "Prestazione d'opera intellettuale" e prevede che «*Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente [ovvero del contratto d'opera]*»;

**Visto** che per la procedura di affidamento diretto di che trattasi è stato assegnato dall'ANAC il CIG B5EFED49CA, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023 nonché ai sensi e per gli effetti della delibera n. 584 del 19/12/2023 circa l'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

**Visto** l'autocertificazione resa dal professionista designato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, circa l'inesistenza delle cause di conflitto d'interesse e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di moralità previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del c.c.p.;

**Verificata** l'iscrizione del professionista all'Ordine degli ingegneri e nel Ruolo dei Periti Assicurativi della CONSAP, giuste visure on-line;

**Visto** che dalla visura on-line del Casellario informatico dell'ANAC non risultano "Annotazioni riservate" a carico del professionista selezionato;

**Accertata** la regolarità contributiva previdenziale dell'operatore economico selezionato, giusta certificazione Inarcassa n. 734538/171.2.1/STAP03 del 6/3/2025;

**Visti** gli atti di negoziazione costituiti dal verbale di selezione, dal verbale di negoziazione e dallo schema di incarico professionale con unita parcella per il calcolo dell'onorario spettante, nei quali sono contenuti tutti gli elementi essenziali per la formalizzazione della trattativa diretta come per legge;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**Considerato** che per il procedimento di che trattasi il sottoscritto Dirigente dichiara espressamente di non incorrere in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui agli artt. 51 e 63 c.p.c.; ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 e 183 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267,

#### **DETERMINA**

**di contrarre**, a norma dell'art. 192 del TUEL, l'affidamento diretto della consulenza tecnica di parte in materia di infortunistica del traffico e della circolazione e rispettivi danni patrimoniali per il sinistro stradale relativo alla lite eredi B.G. vs Provincia di Avellino, Tribunale di Avellino R.G. n. 136/2025, al fine di controdedurre alla CTU in sede di difesa giudiziale, per il compenso di € 824,10 al netto del ribasso del 4% di cui € 701,24 per onorario e € 122,86 per spese forfettarie, oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge;

**di affidare** l'incarico professionale di consulente tecnico di parte per il sinistro stradale di che trattasi – CIG B5EFED49CA – all'ing. Alessandro Lima c.f. *omissis* e p.IVA *omissis*, domiciliato in *omissis*, per un compenso a corpo, e perciò fisso e invariabile, di € 824,10 al netto del ribasso del 4% di cui € 701,24 per onorario e € 122,86 per spese forfettarie, oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge;

**di approvare** gli atti di negoziazione prima citati (interpello, verbale di selezione, verbale di negoziazione, autocertificazione requisiti, schema di incarico professionale con unita parcella) in uno con l'avviso di trattativa diretta da pubblicare nei modi di legge;

**di stipulare** con l'ing. Alessandro Lima, ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. del cod.civ., il contratto professionale a corpo e, pertanto, il prezzo convenuto è fisso e invariabile. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un'apposita lettera d'incarico da inviare al destinatario tramite pec;

**di assumere** l'impegno di spesa per € 1.045,62 IVA compresa a valere sul Capitolo 2525 del corrente bilancio, per far fronte alla somma occorrente per il corrispettivo del contratto professionale di che trattasi;

**di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.